

## Sulla tutela multilivello dell'animale tra istanze punitive e disciplina agroalimentare

Francesco Aversano

### 1.- Questioni e problemi alla luce di alcune sentenze esemplari

La proposta di attribuire agli animali taluni diritti fondamentali e di conferire il valore di *esseri senzienti*, come stabilito dall'art. 13 del TFUE, è oggetto di questioni giuridiche peculiari che ruotano intorno a un motivo centrale: la possibilità di ricondurre lo *status* di tali viventi a parametri e situazioni giuridiche soggettive<sup>1</sup>. Questa ammissione implicherebbe *ipso facto* il riconoscimento di una tutela diretta dell'animale, quale autonomo bene di riferimento<sup>2</sup>, e l'adozione di provvedimenti adeguati alla sua diversità di specie<sup>3</sup>. Pertanto, nell'affrontare la *questione animale*, sembrerebbe confermato il compito fondamentale al quale è chiamato l'interprete: «quello di riconoscere il valore della vita animale con una impostazione non più antropocentrica ma biocentrica»<sup>4</sup>. È superfluo dire che da questa posizione del tutto ammissibile, e del resto quasi concordemente

ammessa, non ci si può distaccare fino al limite di un giudizio di omologazione; converrebbe piuttosto identificare calibrati livelli di protezione connessi alla natura, alle condizioni esistenziali e alla "sensibilità" degli animali, senza preclusive distinzioni di sorta. Il punto è di adattare le garanzie proposte dalla vigente legislazione a bisogni, necessità e stati emozionali che li costituiscono ontologicamente.

L'esigenza di una salvaguardia effettiva, che in questa sede proveremo a identificare in raffronto con le principali previsioni penali e con alcuni provvedimenti fondamentali della legislazione alimentare, va connotata dalla presenza di strumenti di garanzia che andrebbero considerati su diversi fronti<sup>5</sup>. Questo profilo comprende le relazioni talvolta discordi tra animale e uomo, indipendentemente dagli stati di compagnia o di affezione; esso potrà riguardare benefici o utilità per la persona, che derivano dall'impiego degli animali in determinati settori produttivi (*in primis*, in quello agricolo)<sup>6</sup> o il loro consumo, quali sostanze destinate all'alimentazione umana. E questo, nella consapevolezza avvertita in sede dottrinale, che «l'uomo, per adattare ai suoi bisogni gli animali domestici, non solo ha tolto loro gran parte della libertà ma li sottopone, o li ha a lungo sottoposti, a trattamenti che contrastano con il benessere animale»<sup>7</sup>.

I possibili modelli protettivi dovrebbero interessa-

(<sup>1</sup>) Cfr. F. Albisinni, *Esseri senzienti, animali ed umani: nuovi paradigmi e nuovi protagonisti*, in <https://www.aida-ifla.it/wp-content/uploads/2021/04/Albisinni-esseri-senzienti.pdf>: «L'espresso riconoscimento degli animali come esseri senzienti introduce nel linguaggio legislativo un nuovo paradigma, che riconosce all'animale un ruolo proprio, non più determinato in ragione del sentimento umano».

(<sup>2</sup>) Sulla protezione offerta nella fattispecie di cui all'art. 544 *bis* c.p. si rinvia a F. Fasani, *L'animale come bene giuridico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, pp. 710 ss.

(<sup>3</sup>) Cfr. «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente» di cui al ddl. n. 2160 (testo unif. del 9 giugno 2021); tra le previsioni, v'è anche che la legge disciplini modi e forme di tutela degli animali.

(<sup>4</sup>) «Vale a dire con una sensibilità che induca il giurista a esprimere, per la parte che lo riguarda, la consapevolezza oggi sempre più diffusa che l'uomo è solo una parte essenziale, ma non l'unica, dell'ambiente in cui vive. Una sensibilità che spinga il giurista ad accentuare non più il potere dell'uomo sul resto dell'ambiente, ivi compresi gli animali non umani, ma semmai la responsabilità che esso ha nei confronti di esso». Così P.P. Onida, *Macellazione rituale e status giuridico dell'animale non umano*, in <http://www.dirittoestoria.it/6/Contributi/Onida-Macellazione-rituale-status-giuridico-animale.htm>.

(<sup>5</sup>) Non andrebbe dimenticato che la l. n. 120/2010 aveva apportato modifiche al *codice della strada*, disponendo tra l'altro l'obbligo di soccorso degli animali coinvolti in sinistri stradali.

(<sup>6</sup>) Gli animali c.d. "da reddito" sono quelli definiti dall'art. 1, co. 2), lett a), del d.lgs. n. 146/2001, come: «qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli». Cfr. al riguardo L. Paoloni, *Benessere animale e filiera sostenibile*, in <https://www.aida-ifla.it/wp-content/uploads/2021/04/Paoloni.pdf>.

(<sup>7</sup>) Così L. Costato, *Benessere animale*, in <https://www.aida-ifla.it/wp-content/uploads/2021/04/Luigi-Costato.pdf>.

re, allora, le condizioni etologiche in sé e, per la loro diversa rilevanza, le relazioni uomo-animale, plurime e talora complesse, perché chiamano in causa la salute e la “dignità” degli animali, il loro equilibrio emozionale e l’integrità psico-fisica<sup>8</sup>. Di tali esigenze, invero, tiene conto il Reg. (UE) 2017/625, che rappresenta un modello normativo evoluto e duttile relativamente ai controlli ufficiali nella filiera agroalimentare; il provvedimento, come si vedrà, è mirato a un alto livello di protezione del benessere e della salute animale, anche mediante l’adozione di particolari misure nel settore veterinario, a prescindere dalla destinazione alimentare, e al contempo è destinato ad arginare la possibile diffusione delle malattie degli animali, in alcuni casi trasmissibili all’uomo. Sulla scorta di tale disegno, sarà possibile vigilare in termini più rigorosi sul rispetto delle condizioni esistenziali degli animali, in forza di specifici metodi e tecniche di controllo (artt. 9 e 14); ad esempio, riguardo alla verifica della loro permanenza in ambienti adatti alle condizioni etologiche, sotto i profili dimensionali, igienico-sanitari e tecnico-strutturali, anche durante le fasi d’importazione nell’Unione e di circolazione sul territorio. La necessità di esaminare tali vincoli emergerà tutte le volte che si dovesse configurare uno stato precario di detenzione dell’animale da parte dell’uomo: sul quale ricadono doveri di rispetto e specifici obblighi di custodia, che s’impongono non solo in base alla normativa vigente, ma anche in virtù di superiori valori etici che nel senso comune dovrebbero accompagnare l’accudimento e l’assistenza di tali specie viventi<sup>9</sup>.

Di tanto, sembra aver tenuto conto la copiosa giurisprudenza che s’è sviluppata nel campo penale,

evolutesi poi sulla scia di significative fattispecie delittuose e contravvenzionali previste nel codice di rito. Questi reati interessano aspetti di non secondario rilievo e possono riguardare anche la lesione del prestigio di enti pubblici nel cui territorio si dovessero verificare condotte illecite a danno degli animali, il che potrebbe comportare l’esercizio dell’azione civile nel processo penale per finalità risarcitorie. Si veda il caso della detenzione di un cane, costretto a vivere in un ambiente malsano, senza cibo e senz’acqua, oggetto di una vicenda giudiziaria in cui il Tribunale di Milano ha ammesso la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non (danno all’immagine pubblica) subiti dal comune, quale «titolare di pubbliche funzioni in materia di convivenza tra uomo e animale e di tutela della salute e della dignità degli animali d’affezione». L’ente, secondo il giudice, ha visto frustrati i propri scopi statutari «con conseguente detrimento del prestigio dell’istituzione e dell’immagine pubblica», oltre ad essersi assunto numerose voci di spesa per la cura e la custodia dell’animale<sup>10</sup>.

Nel quadro proposto dal codice penale possono ritenersi chiusi profili protettivi attinenti per certi aspetti alla “identità” dell’animale: così come invocato sia nella regolamentazione europea che nelle convenzioni internazionali<sup>11</sup>. Per gli illeciti prefigurati a livello interno, infatti, sono previsti strumenti sanzionatori nei casi in cui vengano inflitte sofferenze agli animali in maniera dolosa o anche solo colposa. Al riguardo, si pensi a quanto possa avvenire nel corso delle attività non conformi di sperimentazione di farmaci e all’impiego di animali-cavia; d’altro canto, si guardi agli eventuali maltrattamenti durante spettacoli e competi-

<sup>(8)</sup> Con ampio rimando a M. Tallacchini, *Il sentire animale tra scienze, valori e policies europee*, in <http://www.aida-ifla.it/wp-content/uploads/2021/03/MCT-Sentire-animale-16-aprile.pdf>.

<sup>(9)</sup> Cfr. P. Giordanetti, *Etica dentologica e animalità*, in [http://www.filosofia.unimi.it/itinerari/mat/saggi/giordanetti\\_etica.pdf](http://www.filosofia.unimi.it/itinerari/mat/saggi/giordanetti_etica.pdf).

<sup>(10)</sup> Così Trib. Milano, Sez. VII, sent. 5 aprile 2019, n. 4252, con nota di B. Fragasso, *Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura (art. 727, co. 2 c.p.): il Tribunale di Milano ordina la confisca di un cane ai sensi dell’art. 240, co. 1 c.p. e ammette la costituzione di parte civile del comune*, in <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org>.

<sup>(11)</sup> Sul valore essenziale della protezione animale si rimanda a G. Settanni - M. Ruggi, *Diritto animale, diritto degli animali e diritti degli animali. L’auspicio di un intervento riorganizzativo del legislatore tra esigenze sociali e necessità giuridiche di sistema*, in *BioLaw Journal - Riv. di BioDiritto*, n. 1-2019, p. 20.

zioni sportive, nonché alle condotte umane dirette a inferire con crudeltà e senza giustificazioni sulla “sensibilità” dell’animale.

In entrambe le circostanze, dunque anche quelle non caratterizzate da volontarietà, sembra affiorare, entro certi limiti, una prospettiva garantista per l’animale, di vicinanza a quella riservata alla persona umana e delineata nel sistema dei reati. Questa concordanza sembra elevarsi a principio fondamentale, valido a perorare una tutela multi-livello dell’animale; è quanto si coglie d’altronde nel cons. n. 7 del Reg. (UE) 2017/625, laddove viene offerta una visione concreta di quanto prospettato nell’art. 13 TFUE. In tale prospettiva, il riconoscimento degli animali a titolo di esseri senzienti potrebbe costituire il presupposto indispensabile affinché la lettura della legislazione sul benessere degli animali sia orientata alla promozione di un trattamento di volta in volta applicato a tali specie in termini non disumani<sup>12</sup>. Per questa via, infatti, dovrebbe determinarsi un più valido schermo protettivo rispetto a tutte le ipotesi di lesioni, dolori e sofferenze inutili che dovessero rappresentarsi<sup>13</sup>.

La conformazione effettuale a questo principio di concordanza andrebbe esplicitata nell’obbligo di evitare agli animali gratuiti patimenti, ad esempio, durante attività sportive o venatorie<sup>14</sup> o in quelle di macellazione; o generalmente nelle fasi che pre-

cedono il consumo alimentare e l’affidamento dell’animale alla detenzione da parte di operatori del settore. A tale proposito, nella sentenza della Cass. pen., Sez. III, 16 giugno 2017, n. 30177, s’è offerta una rigorosa valutazione della consuetudine sociale di cucinare i crostacei ancora vivi, *abitudine* gastronomica nella quale le modalità di detenzione non dovranno comunque costituire «maltrattamenti»<sup>15</sup>. Questo perché, mentre la particolare modalità di cottura può essere considerata lecita in forza del riconoscimento dell’uso comune, «le sofferenze causate dalla detenzione degli animali in attesa di essere cucinati non possono essere parimenti giustificate», in quanto soltanto nel primo caso «l’interesse (umano) alla non sofferenza dell’animale soccombe nel bilanciamento con altri interessi umani della più varia natura e legittimati dalla presenza di leggi». Al contrario, non potrà essere considerata come una consuetudine socialmente apprezzata quella di detenere i crostacei a temperature rigide, tali da provocare sicure sofferenze, posto che «gli operatori economici generalmente usano sistemi più costosi nella detenzione dei crostacei e quindi a sistemi di tenuta più rispettosi degli animali»<sup>16</sup>.

La vicenda di cui s’è appena accennato rientra nella contravvenzione prevista dall’art. 727 c.p., declinata dal legislatore nazionale su un duplice versante: quello risalente allo «abbandono di ani-

(<sup>12</sup>) Cfr. P. Mazza, *La protezione ed il benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Dir. e giur. agr., alim. e dell’amb.*, nn. 7-8-2008, pp. 464 ss.

(<sup>13</sup>) Sull’insieme di regole rivolto al benessere animale si rimanda a E. Sirsi, *Il benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in Aa.Vv., *Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario alimentare e ambientale*, L. Costato - P. Borghi - L. Russo - S. Manservigi (a cura di), Napoli, 2011, p. 192.

(<sup>14</sup>) L’uccisione di un animale deve avvenire senza infliggere ulteriori sofferenze non necessarie laddove «senza necessità» vi rientra lo stato di necessità previsto dall’art. 54 c.p. nonché ogni altra situazione che induca all’uccisione o al maltrattamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile (Cass. pen. Sez. III, 24 ottobre 2007, n. 44822, Rv. 238 456 01). E questo, in evidente diversità rispetto a quanto previsto dall’art. 638 c.p., «uccisione o danneggiamento di animali altrui». Al riguardo e sulla «equiparazione degli animali alle cose», v. D. Russo – M. Primavera, *Maltrattamento di animali e responsabilità del medico veterinario*, in [www.rivistadga.it](http://www.rivistadga.it), n. 6-2019, p. 2.

(<sup>15</sup>) In [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it).

(<sup>16</sup>) In tema, F. Bacco, *Aragoste esposte sul ghiaccio prima della vendita al mercato: maltrattamento di animali?*, nota a Trib. Torino, 15 luglio 2015, in [https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org/upload/1446707964BACCO\\_2015a.pdf](https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org/upload/1446707964BACCO_2015a.pdf) (05 novembre 2015). In un caso sottoposto al giudice di merito «sorprende», invece, la declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p. «Pur riconoscendo la non sussistenza di maltrattamenti, si definisce il fatto come ‘tenuè’, ossia offensivo e penalmente rilevante, con tutto il carico di conseguenze sul piano degli effetti giuridici».

mali» e quello inerente alle modalità di detenzione «incompatibili con la loro natura». Tali situazioni, quantunque non contenute nel Titolo IX-bis del Libro II del codice penale («Delitti contro il sentimento per gli animali»), potrebbero essere collocate nella medesima direzione di tutela, «intra-ne» alle fattispecie delittuose di cui agli artt. 544-bis e ss. Secondo il prevalente indirizzo della Suprema Corte, infatti, «comune è l'oggettività giuridica tra le ipotesi di reato delittuose e contravvenzionali, in quanto tesa a salvaguardare la diffusa sensibilità dell'uomo verso la sofferenza degli animali».

Pertanto, dovrà ritenersi che, al pari della tutela apprestata nei confronti degli animali di affezione, sia da integrare la contravvenzione in esame anche nell'ipotesi di detenzione dei crostacei secondo modalità per loro produttive di gravi sofferenze e adottate per ragioni di contenimento di spesa. Ne deriva che «nel bilanciamento tra interesse economico e interesse (umano) alla non-sofferenza dell'animale, è quest'ultimo che, in tal caso, deve ritenersi prevalente e quindi penalmente tutelato, in assenza di norme o di usi riconosciuti in senso diverso». Al riguardo, andrebbe aggiunto che, quanto all'elemento soggettivo, il reato di cui all'art. 727, comma 1), c.p., essendo modellato come illecito contravvenzionale, potrà essere indiziato sia di dolo che di colpa. Nessun ostacolo, perciò, sembrerebbe frapporsi alla configurabilità del dolo nella forma eventuale, che si realizza quando l'agente quantunque abbia prefigurato l'abbandono dell'animale, si sia comunque determinato ad agire, anche a costo del verificarsi dell'evento lesivo<sup>17</sup>.

## 2.- Comportamenti «insopportabili» per le caratteristiche etologiche

L'art. 727, comma 2), c.p., punisce «chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze», quale ipotesi contravvenzionale applicabile - anche al di fuori del contesto alimentare - laddove si attenti in qualsiasi modo al benessere e alle caratteristiche etologiche<sup>18</sup>, attraverso «comportamenti incompatibili con le esigenze naturali dell'animale che vanno inscindibilmente salvaguardate»<sup>19</sup>.

In tale scenario, andrebbe considerata la posizione giurisprudenziale circa l'utilizzo di collari elettronici che producono scosse o altri impulsi elettrici, trasmessi al cane tramite comando a distanza, concretizzandosi nel caso di specie una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso, incidente sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale. Ed invero, nella sentenza della Cass. pen., Sez. III, del 19 marzo 2021, n. 10758, s'è affermato come tale condotta non possa ritenersi integrata nella mera apposizione sull'animale del collare elettronico, ma vada riconosciuta nel suo effettivo utilizzo e nella misura in cui ciò provochi le «gravi sofferenze» cui la contravvenzione fa specifico riferimento<sup>20</sup>. L'evento del reato, infatti, andrebbe individuato nell'insorgenza di patimenti psico-fisici nell'animale, in assenza dei quali si fuoriuscirebbe dal «perimetro della tipicità». Pertanto, la sussistenza dell'art. 727, comma 2), c.p. andrebbe verificata in termini rigorosi fin dalle fasi di accertamento del fatto, che assumerà rilevanza penale quando

(17) Così Cass. pen. Sez. III, 20 febbraio 2020, n. 6609, in <http://www.italgiure.giustizia.it/>.

(18) Il parametro delle «caratteristiche etologiche» viene fatto consistere «nello «stile di vita» e nelle caratteristiche comportamentali dell'animale individuati dalle scienze naturali». In tal senso e sulla complessità delle fattispecie coinvolte, cfr. V. Napoleoni, Art. 544-bis, in *Codice penale. Rassegna sistematica di giurisprudenza e di dottrina*, G. Lattanzi - E. Lupo (diretto da), Milano 2016, pp. 741 ss., come richiamato altresì da A. Massari, *I reati «contro gli animali» tra aspirazioni zoocentriche e ineliminabili residui antropocentrici*, in *Riv. cultura e diritti*, nn. 1-2, 2018, p. 79.

(19) Tanto si rinviene in Cass. pen., Sez. III, 24 settembre 2014, n. 39159, in [https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1412095801Cass\\_39159\\_14.pdf](https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1412095801Cass_39159_14.pdf).

(20) La pronuncia può rinvenirsi in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it).

siano state cagionate all'animale «gravi sofferenze» (tramite il collare utilizzato). In caso contrario, il reato si trasformerebbe - secondo la Corte - da fattispecie di evento a fattispecie di mera condotta, in conflitto «con il chiaro dettato normativo, che richiede, per l'integrazione del fatto, l'insorgere di gravi sofferenze nell'animale»<sup>21</sup>.

Nella sentenza del 7 aprile 2020, n. 11561, la Corte di Cassazione pen., Sez. III, s'è occupata di un caso analogo, di sofferenze patite da un cane a seguito dell'uso del collare con modalità vietate, ma questa volta attentamente riscontrate in fase d'indagine<sup>22</sup>. La condotta contestata al ricorrente, pertanto, poteva rientrare pienamente nel paradigma normativo dell'art. 727 c.p., emergente in ispecie non tanto dall'utilizzo *ex se* dello strumento in parola, ma quanto dalle accertate conseguenze sull'animale, ovvero dalle sofferenze patite a seguito dell'uso del collare usato per l'addestramento. Sulla scorta di quanto rappresentato, per poter configurare la contravvenzione in esame non parrà rilevante lo scopo dell'utilizzo del collare elettrico (educativo e di addestramento) e dovrà porsi l'accento piuttosto sui gravi patimenti inferti all'animale, ovvero sia il *quantum* che la norma incriminatrice è diretta essenzialmente a punire<sup>23</sup>.

Pur tuttavia, anche in questo caso andrebbe sottolineato un profilo *intertestuale* di non secondario rilievo (implicante una procedura di necessario coordinamento), perché la sentenza richiama espressamente un principio riconosciuto a livello sovranazionale, qual è quello proposto dall'art. 7 della *Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia*<sup>24</sup>. In forza di tale modello, difatti, «nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l'animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili». A tale principio, pertanto, andrà riacostato anche l'illecito di cui all'art. 727 c.p., quale reato permanente che in tal modo risulterà integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali<sup>25</sup>.

Da ultimo, nella sentenza della Cass. pen., Sez. III, del 20 maggio 2021, n. 19987, viene rappresentata una vicenda parzialmente differente da

(<sup>21</sup>) Si veda amplius E. Lo Monte, *Un'osservazione sull'art. 727 c.p. a margine di una condivisibile decisione della Corte regolatrice*, in *Dir. e giur. agr. alim e dell'amb.*, n. 3-2021, p. 5. Secondo l'Autore, la sentenza in commento richiamando le «gravi sofferenze» e i patimenti psico-fisici dell'animale «finisce per far rientrare nella portata della fattispecie non solo il richiamato sentimento di pietà verso gli animali ma l'animale stesso».

(<sup>22</sup>) Nel caso in esame, il Tribunale aveva dato atto che sul collare «vi erano applicati due elettrodi posti a diretto contatto con la pelle dell'animale privi di tappi di copertura da cui la prova della sicura sofferenza in capo a questo. L'infusione di scariche elettriche è produttiva di sofferenze e di conseguenze anche sul sistema nervoso dell'animale, in quanto volto ad addestrarlo attraverso lo spavento e la sofferenza»; in [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it).

(<sup>23</sup>) In definitiva, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito come l'utilizzo del collare determini la sussistenza del reato di cui all'art. 727 c.p., laddove si concretizzi una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso, tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale. Così nelle richiamate sentenze della Cass. pen., Sez. III, 03 ottobre 2017, n. 3290; 11 febbraio 2016, n. 21932, *Rv.* 267345; 20 giugno 2013, n. 38034, *Rv.* 257685; 24 gennaio 2007, n. 15061, *Rv.* 236335.

(<sup>24</sup>) Cfr. L. n. 201/2010 su *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, che prevede rispettivamente agli artt. 4 e 5 all'art. 5 le ipotesi di «Traffico illecito di animali da compagnia» e di «introduzione illecita di animali da compagnia». D'altro canto, sulla sottoscrizione delle prime Convenzioni internazionali su tutela e benessere degli animali anche non domestici, si rinvia a M. Lottini, *Benessere degli animali e diritto dell'Unione Europea*, in *Riv. cultura e diritti*, cit., pp. 11 ss.

(<sup>25</sup>) Si veda al riguardo Cass. pen., Sez. III, 9 settembre 2015, n. 36377, in [www.anmvioggi.it](http://www.anmvioggi.it).

quelle finora esposte<sup>26</sup>, vertendosi nel caso sul gestore di un'azienda agricola, allevatore anche di cinghiali, che utilizzava una parte del suo terreno, debitamente recintato, per l'addestramento di cani alla caccia (simulata) al cinghiale. Sulla base delle evidenze istruttorie, tali ripetuti esercizi illeciti «erano causa di terrore e sofferenze per i cinghiali, come evincibile dal comportamento di fuga irrazionale degli animali, sintomatico dell'evidente stato di sofferenza continuata». In detta pronuncia, viene posto l'accento sul rilievo che, in sede penale, potranno assumere non solo i comportamenti che «offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione». Inoltre, il *dictum* della Suprema Corte ha riguardato anche il vaglio della l. n. 473/1993 (di modifica dell'art. 727 c.p.): un atto normativo che ha radicalmente mutato il presupposto giuridico sotteso alla tutela penale degli animali, i quali sono considerati «non più fruitori di una tutela indiretta o riflessa, nella misura in cui il loro maltrattamento avesse offeso il comune sentimento di pietà, ma godono di una tutela diretta orientata a ritenerli come esseri viventi». In tale contesto, s'è ritenuto di integrare la contravvenzione anche nelle ipotesi di «mere» sofferenze, in situazioni quali la privazione di cibo, acqua e luce, o le precarie condizioni di salute, di igiene e di nutrizione, nonché di detenzione con modalità tali da arrecare gravi sofferenze. Con riguardo all'elemento psicologico, invece, viene precisato che non risulta «necessaria la

volontà del soggetto agente di infierire sull'animale né che quest'ultimo riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti»<sup>27</sup>.

### 3.- *L'art. 727 bis c.p.; rilievi sul diritto vivente*

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie». È questa la narrativa di cui si compone l'art. 727 bis c.p., introdotto dal legislatore nazionale in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 121/2011, al fine di ampliare il quadro protettivo degli animali e adempiere agli obblighi imposti a livello europeo in materia di tutela penale dell'ambiente.

La disposizione in esame persegue l'obiettivo di tutelare le specie animali o vegetali selvatiche protette<sup>28</sup>, come peraltro è pure descritto nella pronuncia della Cass. pen., Sez. III, 24 settembre 2020, n. 26579, avente ad oggetto la detenzione

<sup>(26)</sup> In [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it).

<sup>(27)</sup> Nel caso sottoposto alla S.C., il ricorrente ha richiamato, in relazione alla scriminante di cui all'art. 51 c.p., la l. n. 157/1992, art. 10, co. 8, lett. e), nella parte in cui dispone che «i piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati». A questo proposito, la Corte sottolinea come tale norma, nel prevedere che l'addestramento di cani per la caccia avvenga in zone predeterminate ed in periodi prestabiliti (da individuarsi nei piani faunistico-venatori), muove dal presupposto che tale attività, di per sé produttiva di sofferenze per gli animali, sia pur sempre attuata «secondo modalità, tempi e periodi predeterminati e solo entro tali limiti possa ritenersi consentita». L'esimente codicistica, pertanto, non ricorrerebbe nel caso in cui l'addestramento di cani per la caccia, pur ammesso secondo la citata l. n. 157/1992, si espliciti, come avvenuto nella specie, al di fuori della regolamentazione prevista dalla predetta legge.

<sup>(28)</sup> Quelle indicate nell'all. IV della dir. 92/43/CE e nell'all. I della dir. 2009/147/CE (art. 1, co. 2, d.lgs. 121/2011).

di animali appartenenti a una specie tutelata<sup>29</sup>. Nell'arresto giurisprudenziale viene tuttavia sollevato un problema strutturale che attiene alla formulazione del reato, laddove essa presenta «locuzioni alquanto generiche» e diverse «clausole in essa contenute», finendo per avere un campo di applicazione piuttosto limitato. Ed invero, a parere della S.C. la clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca più grave reato» fa sì che, nel caso di interferenze con fattispecie che prevedono sanzioni più severe, prevalgano ovviamente queste ultime. E a tal proposito, il richiamo più immediato è al delitto di cui all'art. 544 *bis* c.p., che punisce l'uccisione di animali con la reclusione da quattro mesi a due anni e si riferisce genericamente alla categoria degli animali, cosicché, «anche laddove fosse ucciso un animale appartenente a specie protetta, troverebbe applicazione questa norma e non l'articolo 727 *bis* cod. pen. (fermi i requisiti della crudeltà e dell'assenza di necessità richiesti dall'articolo 544 *bis* cod. pen.)».

Per altro verso, dall'art. 727 *bis* c.p. si aprono «spazi di sovrapposizione anche con alcune fattispecie venatorie contemplate dalla legge n. 157/1992 (c.d. "legge sulla caccia")»<sup>30</sup>. Per di più, secondo la Corte, il disposto potrebbe interferire con quanto attiene alla l. n. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione<sup>31</sup>.

Ne scaturisce che, in base alla predetta clausola di riserva, laddove «una stessa specie rientri sia nell'ambito di tutela offertogli dalla norma in esame che in quello apprestatogli dalle leggi appena menzionate, saranno queste ultime a trovare applicazione in quanto più severamente san-

zionate». In tale prospettiva, l'ambito di applicazione della contravvenzione sembrerebbe ridotto anche in virtù dell'inciso «fuori dai casi consentiti», configurante nella rilettura della Cassazione «una clausola di illiceità espressa volta ad escludere l'applicabilità della norma in tutti quei casi in cui, in virtù di certe norme o provvedimenti, l'uccisione, la cattura o la detenzione di animali selvatici protetti sia legittimata o addirittura imposta». Il che potrebbe verificarsi per talune ragioni di salute e incolumità pubblica o motivi di carattere scientifico.

La sussistenza di evidenti limiti all'applicazione dell'art. 727 *bis* c.p. emerge d'altro canto in conseguenza della c.d. *clausola di esiguità*, per la quale verrebbe esclusa la rilevanza penale della condotta nei casi in cui «l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie». Secondo la Corte, tali ipotesi si caratterizzano «per una scarsa offensività rispetto alla quantità di esemplari sacrificati e al relativo impatto sullo stato di conservazione della specie, tanto da non giustificare la comminazione della sanzione penale». Vale la pena tuttavia di evidenziare che, ai fini dell'esclusione dell'offensività del fatto, i due requisiti negativi dovranno sussistere contestualmente, «così come esplicitato dalla congiunzione "e", dalla quale sono collegati». La contravvenzione in esame, allora, potrebbe trovare applicazione anche nel caso dell'uccisione, cattura o detenzione di un unico e solo animale, laddove tale specie si componga di un limitatissimo numero di esemplari. Pur tuttavia, se la specie protetta dovesse contare milioni di elementi, «la fattispecie incriminatrice potrà dirsi integrata solo

<sup>(29)</sup> La sentenza è riportata in [www.tuttoambiente.it](http://www.tuttoambiente.it).

<sup>(30)</sup> Si veda l'art. 30, co. 1 lett. b), c) ed l) di tale legge, volte ad incriminare l'abbattimento, la detenzione, la cattura di mammiferi o uccelli protetti, o di particolari animali, così come il loro commercio o la loro detenzione a fine di commercio. Con l'art. 30, comma 1, lett. h), della l. n. 157/1992 il legislatore si propone, invece, di punire i sistemi di cattura con potenzialità offensiva indeterminata, tali anche da comportare il pericolo di un depauperamento della fauna indipendentemente dall'abbattimento o meno degli animali, con anticipazione della soglia di punibilità, costituendo la relativa fattispecie un reato di pericolo. Cfr. Cass. pen., Sez. III, 12 gennaio 2016, n. 7861, *Rv.* 266278.

<sup>(31)</sup> Si veda al riguardo l'analisi svolta da G. Casaroli, *sub* L. 7 febbraio 1992, n. 150, in F. Giunta (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova 2007, pp. 1487 ss.

in presenza dell'uccisione, cattura o detenzione, di una cospicua quantità di animali».

In definitiva, sembra che la linea di demarcazione per determinare l'offensività del fatto sia davvero sottile, poggiandosi sostanzialmente su due dati: «la quantità degli animali che compongono la specie protetta e la quantità di animali uccisi, catturati o detenuti». La rilevanza penale della condotta dell'agente, pertanto, potrà essere valutata sulla base della quantità di esemplari di cui la specie si popola; e nel caso in cui l'azione dovesse riguardare un numero tale da determinare un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie «potrà essere esclusa l'applicazione della norma». Diversamente, a parere della Corte, nell'ipotesi in cui l'azione sia rivolta ad una quantità di elementi tale da determinare un impatto non trascurabile sullo stato di conservazione della specie, l'agente risponderà del reato di cui all'art. 727 *bis* c.p. Si tratterà, pertanto, di valutazioni mirate e da realizzarsi caso per caso, che il giudice dovrà fare «avuto riguardo delle caratteristiche della condotta e della specie protetta che viene in rilievo».

#### 4.- Reati contro il sentimento "per" gli animali. Sul valore di una preposizione

Come opportunamente osservato, la legge n. 189 del 2004 ha introdotto per la prima volta nel codice penale un intero titolo «a tutela degli *animali in quanto tali*», con un approccio che ha superato quello legato alla categoria del *sentimento di pietà* verso gli animali. L'obiettivo del legislatore,

infatti, è indicato nella necessità di «mantenere il massimo livello di benessere compatibile con la realizzazione delle utilità umane che all'uso dell'animale sono connesse», ritenute a loro volta meritevoli di tutela<sup>32</sup>.

Sotto altro profilo, s'è ritenuto che le diverse fattispecie penali tutelino, a seconda dei casi, «la vita, l'integrità fisica, la salute, il benessere dell'animale, a prescindere dal sentimento nutrito nei suoi confronti dagli uomini o da relazioni biunivoche uomo/animale»<sup>33</sup>. In tal caso, il bene giuridico protetto dalle norme penali risiederebbe in alcuni interessi che coinvolgono l'animale in sé, quale soggetto - aggiungiamo - considerabile dal diritto in termini di prossimità alla persona umana. In questa prospettiva allargata, «lo speciale legame uomo/animale costituisce insomma il motivo della tutela penale rafforzata, ma non il bene giuridico, che rimane quello della vita dell'animale»<sup>34</sup>.

A fronte delle suddette posizioni, appare comunque difficile considerare l'esatta qualificazione dei beni giuridici coinvolti dalle fattispecie penali, che andrebbero forse stimati a seconda delle singole norme implicate; e questo, anche alla luce di un innegabile dato oggettivo: le relazioni possibili, e anche nuove, tra uomini e varie tipologie di animali, siano essi di consueta affezione (ad es., cani, gatti, furetti, ecc.) o anche selvatici e provenienti da Paesi extra UE (ad es. animali esotici, iguane, ecc.).

Pertanto, si renderebbe allo stato impossibile prefigurare una tutela comune e orizzontale per tali specie viventi, in costanza di una varietà che ne arricchisce la presenza sui territori di detenzione. Di tali aspetti, tra l'altro, tiene conto *il regolamento*

<sup>(32)</sup> In tal senso F. Fasani, *La selezione e la graduazione dell'ingiusto nella tutela penale degli animali. Tecniche normative e bilanciamento degli interessi politico-criminali*, in *Jus-online*, 5-2019, p. 96.

<sup>(33)</sup> Così C. Ruga Riva, *Il "sentimento per gli animali": critica di un bene giuridico (troppo) umano e (comunque) inutile*, in *La legislazione penale*, del 13 maggio 2021, pp. 2-3. L'Autore ricostruisce analiticamente le questioni inerenti alla protezione degli animali, evidenziando che nelle fattispecie nelle quali non si specifica la nozione di animale (ad es. tutte quelle contenute nel titolo IX-*bis* c.p.), essa è da leggersi in senso ampio e «comprensivo di tutte le specie». In tale contributo, viene richiamata altresì un'altra tesi, ritenuta «pur suggestiva», ma che «non persuade», ossia quella per cui il bene giuridico tutelato verrebbe individuato nel rapporto uomo-animale, e che si rinvia - in termini peraltro interessanti e puntuali, ndr. - in C. Mazzucato, *Bene giuridico e "questione sentimento" nella tutela penale della relazione uomo-animale. Ridisegnare i confini, ripensare le sanzioni*, in S. Castignone - L. Lombardi Vallauri (a cura di), *La questione animale*, in *Trattato di biodiritto*, S. Rodotà - P. Zatti (diretto da), Milano, 2012, pp. 697 ss.

<sup>(34)</sup> Ancora C. Ruga Riva, *Op. cit.*, p. 13.



per il benessere e la tutela degli animali del comune di Milano, approvato con delibera del 3 febbraio 2020, laddove nell'art. 4 viene considerato non solo l'animale come categoria generale (ossia come «ogni soggetto appartenente a una delle specie di vertebrati e invertebrati, sotto tutela dell'uomo a qualsiasi titolo oppure in stato di libertà o semilibertà, presenti sul territorio del Comune»), ma - nel solco tracciato dall'art. 4 del Reg. (UE) n. 429/2016 - anche la sua distinzione in categorie<sup>35</sup>.

Le spinose questioni inerenti al rapporto uomo-animale, come qui s'è visto, possono riguardare aspetti eventualmente punitivi; tale legame andrebbe forse osservato in considerazione di un superiore aspetto valoriale, tenendo conto tuttavia della molteplicità di animali attualmente circolanti nel territorio nazionale e dell'Unione; è questo l'effetto di un mercato globalizzato che riguarda anche il commercio internazionale di tali specie, che dovrebbe essere improntato alla sanità, al benessere e, al contempo, alla lealtà delle transazioni<sup>36</sup>. Basti pensare che nel Reg. (UE) 2017/625 è previsto come nell'organizzazione dei controlli ufficiali le autorità competenti di uno Stato membro possano richiedere agli operatori - per finalità di prevenzione - di segnalare l'arrivo di animali provenienti da un altro Stato membro o anche da un Paese non UE.

Per quel che attiene alle fattispecie penali, l'attenzione andrebbe diretta sulla presenza nel titolo IX *bis* del libro II del codice, di un dato lessicale che non appare trascurabile. Lo si può rinvenire nell'uso della preposizione "per" nel detto titolo, a proposito dei «delitti contro il sentimento per gli animali». In questa locuzione, viene prospettato un indirizzo profondamente nuovo rispetto alla preesistente formulazione, proteso com'è ad adeguare l'impianto punitivo alla mutata sensibilità sociale nei confronti del mondo animale, inteso pertanto nella sua generalità e nelle varie forme di coinvolgimento di tale essere senziente e sensibile<sup>37</sup>. La preposizione *per*, in tale contesto, potrebbe essere considerata nel suo intrinseco valore funzionale oltre il sentimento della *pietas*, il che porrebbe - per gli effetti che si determinano nel rapporto uomo/animale - in una posizione privilegiata il soggetto destinatario (l'animale, appunto) del riguardo e del rispetto sottesi all'espressione di favore usata dal legislatore. Sembra confortare tale assunto la sentenza della Cass. pen., Sez. III, 29 aprile 2019, n. 17691, allorché sottolinea «l'acquisita consapevolezza della natura di esseri viventi degli animali in grado di percepire sofferenze non soltanto di natura fisica, ma altresì di quelle che incidono sulla loro psiche essendo anch'essi passibili di tali menomazioni»<sup>38</sup>. Per questo indirizzo, potremmo dire che la riforma

(<sup>35</sup>) Animale d'affezione è «ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o per diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, nel cui caso sono invece definiti animali da reddito. Sono compresi gli animali che possono svolgere attività utili all'uomo; animali domestici: animali appartenenti a specie sottoposte a processo di domesticazione, cioè al controllo della riproduzione per molte generazioni. Comprendono specie d'affezione e specie da reddito; animali selvatici: animali appartenenti a specie non addomesticate, distinti in autoctoni e alloctoni; - autoctoni: animali appartenenti a specie autoctone o indigene, cioè specie naturalmente presenti in una determinata area geografica, nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell'uomo; - alloctoni (da distinguere dagli animali selvatici alloctoni naturalizzati, cioè quelli introdotti da moltissimo tempo, in grado di riprodursi e autosostenersi, quindi considerati parte della fauna autoctona), altrimenti qui definiti esotici o alieni: animali non appartenenti a specie autoctone o indigene o che comunque non hanno colonizzato il territorio nazionale in seguito a fenomeni di espansione naturale; fauna minore: anfibi, rettili, pesci, invertebrati». In <https://www.comune.milano.it/documents/20126/200620635/Regolamento+per+il+Benessere+e+la+tutela+degli+animali+del+Comune+di+Milano.pdf/4a867d9f-1243-b006-00c2-c5702d8ae56e?t=1588796304109>.

(<sup>36</sup>) Sui profili attinenti a una possibile *Global Animal Law*, si veda il contributo di F.E. Celentano, *Benessere animale, scienza e diritto nella prospettiva internazionale ed europea*, in <https://www.aida-ifla.it/wp-content/uploads/2021/04/CELENTANO.pdf>.

(<sup>37</sup>) Cfr. D. Cerini, *Lo strano caso dei soggetti-oggetti: gli animali nel sistema italiano e l'esigenza di una riforma*, in *DA. Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies)*, 10/2, 2019, p. 36: «il riconoscimento di diritti non può passare solo dalle affermazioni declamatorie ("l'animale è un essere senziente") né dall'identificazione di meri obblighi di astensione, per privati e poteri pubblici, tali da evitarne la lesione. Occorre garantire le condizioni positive per la protezione e la realizzazione dei diritti, anche quelli degli animali e nei limiti in cui essi saranno identificati da legislatore, nella loro pienezza».

(<sup>38</sup>) In [www.altalex.it](http://www.altalex.it).

intervenuta sull'impianto codicistico è destinata ad ampliare la sfera di tutela, precedentemente circoscritta nell'art. 727 c.p., ai comportamenti connotati da maggiore gravità, in quanto dolosi, perpetrati nei confronti degli animali «a prescindere dal rapporto di detenzione da parte dell'agente e dunque in un'ottica di ben più ampio respiro di quella, di fatto, sostanzialmente limitata agli animali cd. di affezione in cui di norma si estrinseca la detenzione».

Ciò, secondo la Corte, costituisce il presupposto applicativo della contravvenzione. Le due fattispecie, infatti, sono accomunate dall'oggetto della protezione, costituito dal sentimento di pietà per, ovvero nei confronti degli animali, e possono promuovere in tal modo l'educazione civile oltre che sentimentale.

Come già accennato, le norme in esame hanno àmbiti di applicazione diversi, perché mentre l'art. 544 *ter* c.p. è caratterizzato dal solo elemento soggettivo del dolo, nonché dall'ulteriore presupposto della crudeltà o della mancanza di necessità, l'art. 727 c.p. punisce condotte anche a titolo di colpa, perpetrate da chi «detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze»<sup>39</sup>. Questo, allora, sembra che possa risultare l'elemento oggettivo della fattispecie, desunto «dalle modalità della custodia, che devono essere inconciliabili con la condizione propria dell'animale in situazione di benessere»<sup>40</sup>.

L'art. 19 *ter* disp. coord. c.p., anch'esso introdotto dalla l. 189/2004, prevede che «le disposizioni del titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali

in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali». In proposito, però, secondo la Corte questa norma non costituisce una «zona franca volta a garantire agli esercenti le attività ivi menzionate, fra cui è compresa la pesca, di commettere impunemente i reati disciplinati dal citato titolo IX-*bis*, mentre, al contrario, tale disposizione altro non è se non l'esplicitazione del principio di specialità di cui all'art. 15 e della scriminante dell'esercizio di un diritto di cui all'art. 51 cod. pen.»<sup>41</sup>.

Seguendo tale orientamento, l'esimente dell'esercizio di un diritto dovrà ritenersi operante solo quando le attività in essa menzionate vengano svolte «entro l'ambito di operatività delle disposizioni che le disciplinano».

Quanto alla normativa vigente in materia di pesca - nel cui àmbito rientra quella sportiva, caratterizzata dall'uso della canna come attrezzo principale, ed esercitata a scopo ricreativo e amatoriale da singole persone, anche per attività agonistica - deve rilevarsi come non vengano disciplinate le esche e, dunque, a differenza della normativa sulla caccia «che consente l'uso, a scopo venatorio, di richiami vivi, ma comunque vieta che ad esseri viventi dotati di sensibilità psico-fisica siano arrecate ingiustificate sofferenze», non è contemplato l'utilizzo di animali viventi.

Non parrebbe sufficiente, quindi, l'attribuzione di un diritto all'agente, ma è necessario che l'ordinamento consenta espressamente l'esercizio con l'attività e le modalità che se non osservate costi-

<sup>(39)</sup> Così Cass. pen., Sez. III, 6 marzo 2018, n. 10163, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

<sup>(40)</sup> V. al riguardo Cass. pen., Sez. III, 30 aprile 2021, n. 16515, in [www.ambientediritto.it](http://www.ambientediritto.it).

<sup>(41)</sup> La richiamata scriminante avente ad oggetto l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere trova in questo caso il proprio limite applicativo «nella funzionalità della condotta posta in essere rispetto agli scopi e alle ragioni posti a base della normativa speciale: dette attività, segnatamente contemplate dalla suddetta norma di coordinamento, devono essere svolte, per potere essere esentate da sanzione penale, nell'ambito della normativa speciale stessa ed ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato».

tuirebbero reato (si trattava di piccioni vivi utilizzati quali esche)<sup>42</sup>.

Con riferimento alla disciplina sulla caccia, invece, la suddetta sentenza n. 17691/2019 chiarisce che una specifica ipotesi di «sevizia configurante maltrattamento» può essere rinvenuta nell'impiego come richiamo di una cesena viva, imbracata con una cordicella e costretta mediante strattoni a levarsi in volo per poi ricadere pesantemente al suolo, o su un albero, e nell'uso a scopo venatorio di richiami vivi<sup>43</sup>. Tali modalità, anche se non vietate espressamente dalla l. n. 157/1992, dovranno comunque ritenersi illecite, non costituendo alcuno dei casi previsti dalla legge speciale in materia cui si riferisce l'art. 19 *ter* disp. coord. c.p. In definitiva, secondo la Corte, per la sussistenza dell'art. 544 *ter* c.p. non è richiesto che vengano provocate lesioni fisiche, perché la condotta illecita viene ad essere in ogni modo integrata dalle «sofferenze di carattere ambientale, comportamentale, etologico o logistico, comunque capace di produrre nocimento agli animali, in quanto esseri senzienti». Nel reato di maltrattamento di animali, invero, la nozione di *lesione*, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall'art. 582 c.p., implica comunque la sussistenza di una «apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva»<sup>44</sup>.

5.- La “buona morte” dell'animale e la disciplina agroalimentare. Considerazioni finali

Da quanto appena evidenziato sotto il profilo giurisprudenziale, sembra determinarsi un concetto (più che una definizione) duttile ed elastico di «benessere», ancorato al rispetto delle condizioni esistenziali dell'animale. Non potrà pertanto procedersi a un'equiparazione lessicale rispetto a quanto proposto in termini di *benessere umano* (peraltro solo indirettamente considerato dalla legislazione alimentare), in specie a riguardo del significato che tradizionalmente viene associato a tale fenomeno. Si tratta, in questo caso, di un aspetto dimensionale assunto dalla salute della persona, non inteso come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in confronto alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita, come conosciuti e sperimentati dal soggetto nella sua esperienza esistenziale.

A voler attenersi ai considerando e alle disposizioni del Reg. (UE) n. 1099/2009, non si rinviene una definizione chiara ed univoca rispetto all'intendimento del c.d. *benessere animale* e neanche in che cosa esso realmente consista. Al riguardo, tenendo conto di alcuni interventi della Corte di giustizia<sup>45</sup>, un'implicita determinazione del concetto potrebbe essere legato ai livelli di protezione e di minor sofferenza possibile da garantire all'animale nelle fasi relative all'abbatti-

(42) La pesca (del pesce siluro) è praticabile con le esche di uso comune senza che debba farsi ricorso ai piccioni, «che di certo, non facendo parte del suo naturale *habitat*, non costituiscono le uniche prede di un animale ricompreso nella categoria dei pesci, sia pure di acqua dolce e che invece sono stati in tal modo sottoposti a condizioni insopportabili per le loro attitudini etologiche, ovvero incompatibili con il comportamento proprio della specie di appartenenza, così come ricostruito dalle scienze naturali» e perciò «non giustificate dall'esigenza della pesca». Cfr. F. Furia, *L'animale come soggetto passivo del reato? Tre recenti sentenze della III Sezione in materia di maltrattamenti*, in <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/materie-sub/27-delitti-contro-il-sentimento-per-gli-animali>, 15 luglio 2019.

(43) Con rinvio al contributo di R. Saija, *Esercizio “conformato” dell'attività venatoria: un ossimoro?*, in <https://www.aida-ifla.it/wp-content/uploads/2021/04/Roberto-Saija.pdf>.

(44) Tanto si rileva da Cass. pen., Sez. III, 24 settembre 2015, n. 38789, in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it).

(45) Nella sentenza della Grande Sezione del 17 dicembre 2020, nella causa C-336/19, (cfr. *infra*), la Corte ha stabilito che al fine di promuovere il benessere degli animali nell'ambito della macellazione rituale, gli Stati membri possono, senza violare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, imporre un processo di stordimento reversibile e idoneo a comportare la morte dell'animale.

mento<sup>46</sup>. Sembra utile, allora, richiamare alcune voci del Reg. (UE) n. 1099/2009 che promuovono il benessere animale come «valore condiviso nella Comunità sancito dal protocollo n. 33 sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato che istituisce la Comunità europea ("protocollo n. 33")» (cons. 4). Peraltro, gioverà che la competenza in materia di benessere degli animali comprenda «la conoscenza dei modelli di comportamento di base e dei bisogni delle specie interessate, nonché dei segni di coscienza e sensibilità» (cons. n. 28). In tal senso, il benessere potrà intendersi come *firmus favor*, ossia come presidio continuato delle condizioni e dei comportamenti animali, e, in particolare, come parametro ineludibile per le attività umane che interessano le procedure di abbattimento considerate nella fonte regolamentare.

La salvaguardia ad ampio raggio dell'animale, d'altronde, è prospettata in materia completa e rassicurante dal Reg. (UE) 2017/625, nell'alveo di un codice di principi e regole sensibili all'evoluzione del mercato e vertente - come annunciato fin dal suo titolo - anche su controlli e altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione delle norme su salute e benessere degli animali. A tale regolamento, pertanto, vanno rapportati gli specifici atti normativi che riguardano la vita e il rispetto delle condizioni etologiche, ossia i regolamenti n. 1099/2009 (relativo alla «protezione dell'animale durante l'abbattimento») e n. 429/2016 in materia di «sanità animale». Quest'ultimo provvedimento non contiene disposizioni sul «benessere degli animali» (oggetto specifico dei controlli ufficiali, a mente dell'art. 1, par. 2, lett. e, del Reg. (UE) n. 2017/625), essendo il benessere trattato sotto il profilo sostanziale nel Reg. (CE) n. 1099/2009. Le materie tuttavia sono evidentemente interconnesse, al punto da dover essere considerate in maniera omogenea, in quanto una migliore sanità (intesa altresì come stato sanitario) non potrà che

favorire un maggior benessere degli animali (valutato come condizione di protezione) e viceversa (cons. n. 7, Reg. (UE) n. 429/2016).

È peraltro la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 (*A Farm to Fork*) ad enunciare come elemento essenziale, nelle politiche e nei programmi di riforma dell'UE, il miglioramento del benessere degli animali nel sistema agroalimentare. Un tale obiettivo, tuttavia, potrebbe perdere di efficacia laddove non fosse correlato a un presupposto ugualmente basilare e di portata non meramente teorica, come si rinviene dal cons. n. 11 del Reg. (UE) n. 429/2016. Ed infatti, nella definizione delle collegate norme in materia di sanità animale è apparso «essenziale tener conto del legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere degli animali, sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, aspetti economici, sociali e culturali».

Siamo al cospetto di una visione d'insieme che è comune a tutte le mozioni di riforma del sistema normativo agroalimentare e che inevitabilmente richiama quanto considerato nella suddetta comunicazione del 2020 - su altro versante, ma in termini altrettanto previsionali e relazionali - a proposito della nozione di «ambiente alimentare», quale «contesto fisico, economico, politico e socioculturale in cui i consumatori interagiscono con il sistema alimentare per prendere decisioni in merito all'acquisto, alla preparazione e al consumo di alimenti».

In forma (apparentemente) mediata, la tutela dell'animale si può rinvenire nel Reg. (CE) n. 178/2002, a cominciare dal suo cons. n. 7, laddove il legislatore considera l'idoneità della nutrizione animale quale elemento indispensabile per il benessere alimentare delle specie viventi destinate al consumo umano, e allo stesso tempo per l'intrinseca sicurezza dei cibi (art. 14). Tra l'altro, l'art. 5 della *general food law* sottolinea come -

<sup>(46)</sup> Si rinvia sul punto a F. Albisinni, *Esseri senzienti, animali ed umani: nuovi paradigmi e nuovi protagonisti*, cit., p. 5, laddove si fa riferimento al «benessere degli animali valorizzato in sé (peraltro inteso sempre come protezione - welfare e non come vivere bene - well-being) e non soltanto in funzione della salute umana come avveniva con il Reg. (CE) n. 178/2002».

per poter raggiungere gli «obiettivi generali» della legislazione - debba tenersi conto della tutela della salute e del benessere degli animali; il che potrà realizzarsi solo attraverso un loro idoneo approvvigionamento, trattandosi di *esseri viventi* la cui assistenza, alimentazione e custodia è affidata in questi casi a *esseri umani*. Ne verrebbe una sicurezza dell'animale-alimento che trae giovamento dalla conformità delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dei mangimi con i quali vengono nutriti gli animali destinati poi alla produzione alimentare<sup>47</sup>. Per i mangimi, com'è noto, sono richiesti rigorosi *standards* di conformità, affinché non vadano a costituire un pericolo per gli animali e per la filiera agroalimentare, a conferma di una prospettabile *feed safety*, che a questo punto s'imporrebbe nel sistema delle tutele in termini definitivamente paritetici alla sicurezza alimentare, come peraltro indicato dallo stesso Reg. (CE) n. 178/2002 (v. art. 15 sui «requisiti di sicurezza» dei mangimi)<sup>48</sup>.

Al riguardo, andrebbe pure sottolineata l'incidenza di un'altra importante prescrizione, qual è quella prevista nell'art. 4 del Reg. (CE) n. 767/2009, secondo cui - in materia di sicurezza e di commercializzazione - i mangimi possono essere immessi sul mercato ed utilizzati unicamente se sono sicuri e se non comportano effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali. In tale contesto, i requisiti previsti dall'art. 15 del Reg. (CE) n. 178/2002 sembrano potersi applicare anche nel settore dei mangimi per gli animali non destinati alla produzione di alimenti, siano essi di affezione o anche selvatici ed esotici.

Pertanto, gli operatori di tale comparto che immettono sul mercato i loro prodotti dovranno a qualsiasi titolo garantire che tali sostanze siano sane, genuine, di qualità leale, adatte all'impiego previsto e di natura commerciabile; inoltre, che esse siano correttamente etichettate, imballate e presentate al pubblico.

Emergerebbero allora conferme rispetto a una normativa che, nel suo complesso, non potrà ritenersi limitata alla preservazione dei soli animali destinati all'alimentazione umana, ma dovrà interessare tutta la categoria degli *esseri senzienti*, come considerata nell'art. 13 del TFUE, allorché si verificano interazioni anche accidentali con le persone. Che in taluni casi - come sopra osservato - possono implicare fattispecie penalmente rilevanti. Del resto, il Reg. (UE) 2017/625 considera per più aspetti e in senso lato l'animale, quale destinatario di protezioni e presidi, oltre che "oggetto" del controllo ufficiale, a prescindere dalla sua destinazione per il consumo umano<sup>49</sup>.

Al riguardo, procedendo secondo un canone *intratestuale*, sono diversi gli strumenti di tutela approntati nel provvedimento sui controlli ufficiali; il cons. n. 55, ad esempio, prevede che - considerati i rischi sanitari che si possono appalesare - gli animali dovranno essere «oggetto di controlli ufficiali specifici al loro ingresso nell'Unione». La normativa, infatti, impone in più parti l'esecuzione di controlli ufficiali alle frontiere, per verificare che siano soddisfatti i requisiti in materia di salute della persona, sanità e benessere degli animali<sup>50</sup>. Peraltro, rispetto ai fenomeni di sospetta o accertata non conformità, le autorità competenti

<sup>(47)</sup> Compresa la produzione di animali che potrebbero essere utilizzati come mangimi negli allevamenti di pesci, dato che sono possibili contaminazioni accidentali o intenzionali dei mangimi, adulterazioni o pratiche fraudolente o scorrette in relazione ad essi.

<sup>(48)</sup> Tale norma, da una parte, e il Reg. (UE) 767/2009 - dall'altra - contengono specifiche prescrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei mangimi per animali destinati e non destinati alla produzione di alimenti, comprese le indicazioni relative all'etichettatura, all'imballaggio e alla presentazione.

<sup>(49)</sup> Il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, contiene disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2017/625. Nell'art. 2, relativo alle autorità competenti e ad altro personale loro afferente, viene evidenziato che il Ministero della salute, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano, le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono designate, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare controlli ufficiali e altre attività ufficiali, nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli artt. 137 e 138 del provvedimento europeo, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative anche nei settori della salute e benessere animale.

<sup>(50)</sup> L'art. 21 del Reg. (UE) 2017/625 stabilisce norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito alle prescrizioni in materia di benessere degli animali in caso di trasporto.

potranno adottare misure specifiche, aventi finalità cautelari, così come stabilito dagli artt. 137 e 138 del Reg. (UE) 2017/625, allo scopo di limitare durante la vigilanza pubblica tutte le possibili sofferenze degli animali. A questo proposito, si vedano le relative «azioni in caso di sospetta non conformità e di non conformità di animali e merci che entrano nell'Unione», e quanto detta l'art. 65, dove è previsto che le autorità - per confermare il sospetto o dimostrare l'infondatezza delle non conformità - possono disporre anche il «blocco ufficiale» delle partite in attesa dei risultati dei controlli<sup>51</sup>. Tali partite dovranno essere sottoposte a isolamento o quarantena e gli animali saranno riparati, abbeverati, nutriti e, se necessario, accuditi in attesa degli esiti dei controlli ufficiali.

Nel campo delle «misure da adottare in caso di partite non conformi che entrano nell'Unione», l'art. 66 del Reg. (UE) 2017/625 considera nuovamente la procedura del *blocco* di qualsiasi partita di animali o merci che entra nell'Unione, e che sia non conforme alla normativa, impedendo addirittura l'ingresso<sup>52</sup>. Le autorità procedenti dovranno sottoporre tali partite, a seconda dei casi, a isolamento o quarantena, con lo specifico vincolo che gli animali coinvolti siano tenuti, curati o accuditi in condizioni adeguate. All'operatore responsabile potrà essere altresì imposto di distruggere la partita o di rinviarla al di fuori dell'UE o sottoporla ad un trattamento speciale o a qualsiasi altra misura necessaria per garantire l'idoneità normativa, e, ove opportuno, di destinarla ad usi diversi da quelli previsti originariamente. Tali azioni, tuttavia, per quanto riguarda gli animali vivi, dovranno essere orientate ad evitare dolori, ansia o inutili sofferenze<sup>53</sup>.

In definitiva, nel regolamento n. 625 sembrano assorbite istanze di protezione e strumenti di tutela a cui poter conformare anche le condotte penalmente rilevanti che dovessero distinguersi nel corso della vigilanza. Le disposizioni regolamentari potranno essere altresì considerate laddove si configurino, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 27/2021 delle «non conformità» rilevate nel corso dei controlli e delle altre attività ufficiali; in questo caso, infatti, le autorità competenti potranno adottare «provvedimenti proporzionati al rischio effettivo» (*rectius*, al pericolo). Al riguardo, sono definite come «non conformità minori (nc)» quelle che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali»; per «non conformità maggiori (NC)» si dovranno intendere, invece, «quelle che comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali». Al fine di tutelare la salute pubblica, le suddette autorità potranno esplicitare azioni cautelari e misure come previste dagli artt. 137 e 138 del Reg. (UE) 2017/625, e notificare all'interessato sequestri amministrativi (nei casi previsti dall'art. 13 della l. n. 689 del 1981) o sequestri penali (qualora vengano rilevati reati) e il blocco ufficiale «nei casi residuali». In tali eventualità, agli animali sottoposti a vincolo dovranno essere garantiti custodia e presidi che tengano conto delle loro reali condizioni, evitando sofferenze o addirittura la soccombenza dovute a incuria e negligenze. Non sfugga tuttavia quanto considerato dall'art. 138 lett. k), ossia che, tra le possibili azioni in caso di accertata non conformità, possa essere disposta la macellazione secondo legge o - quale *extrema ratio* - l'abbattimento degli animali; si tratta di pra-

(<sup>51</sup>) Si tratta della procedura mediante la quale le autorità fanno sì che gli animali e le merci soggetti a controlli ufficiali «non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; comprende il magazzinaggio da parte degli operatori secondo le istruzioni e sotto il controllo delle autorità competenti» (art. 3, n. 47).

(<sup>52</sup>) Il d.lgs. n. 24/2021 riguarda l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute.

(<sup>53</sup>) Lo stesso dicasi a proposito delle «misure da adottare in relazione ad animali o merci che entrano nell'Unione da paesi terzi che comportano un rischio» (art. 67). Sul punto, il d.lgs. n. 23/2021 concerne l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute.

tiche peraltro considerate sia nelle fonti della legislazione del settore che in alcuni interventi della Corte di giustizia<sup>54</sup>.

A tale proposito, risulta evidente la difficoltà dell'interprete, laddove per la valutazione di tali attività sia implicato un bilanciamento di interessi, essendo i profili giuridici connessi a questioni di carattere culturale e religioso<sup>55</sup>.

Volendo trarre qualche considerazione di sintesi, a questo punto, è finanche prospettabile - per estensione e di riflesso a favore degli animali - un comportamento etico che rispetti pur sempre il principio della morte naturale, secondo le acquisizioni del pensiero antico e non estranea alle consuetudini di rito<sup>56</sup>: il quissimile, potremmo dire, del valore positivo, se non teologico e filosofico<sup>57</sup>, della cosiddetta "buona morte": in corrispondenza con quello creaturale di alcune religioni, che peraltro vuol essere considerato come bisogno tipico della specie umana. Con questi temi s'intrecciano del resto le questioni affrontate (e forse non superate del tutto) dalla Corte di giustizia

nella citata sentenza del 17 dicembre 2020, Causa C-336/19, specialmente dove acquistano rilievo sia l'art. 13 del TFUE (da intendersi nella sua interezza)<sup>58</sup> sia la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in relazione agli artt. 10, 20, 21 e 22. Ferma resta la fluidità, se non l'ambiguità, che emerge ad ogni modo dalle situazioni giuridiche connesse all'eccezionale plurivalenza del tema, nella dissimiglianza delle abitudini di macellazione<sup>59</sup>. Essa, com'è noto, non è prevista per tutte le specie animali, denota profili di diversità a livello interno<sup>60</sup> e può anche comportare effetti penalmente rilevanti, anche dove sia compromessa la persona del consumatore. Ed infatti, il reato di macellazione clandestina, oltre che investire la condizione dell'animale e le inerenti garanzie di benessere, non può dirsi compatibile - in ragione dei pericoli per la salute pubblica e della gravità del fatto - con il riconoscimento del beneficio della «particolare tenuità» e dell'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p.<sup>61</sup>.

<sup>(54)</sup> Da ultimo, vedasi sentenza della Sez. V del 20 maggio 2021, in causa C-128/19, in materia di indennità a favore degli allevatori costretti ad abbattere animali affetti da malattie infettive. In <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CJ0128&from=EN>.

<sup>(55)</sup> Cfr. F. Roggero, *Note in tema di macellazione religiosa secondo il rito islamico*, in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 2-2016, p. 33.

<sup>(56)</sup> Il Reg. (UE) n. 1099/2009 concerne l'abbattimento, ossia «qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell'animale»; «a seconda di come vengono utilizzati durante la macellazione o l'abbattimento, alcuni metodi di stordimento possono procurare la morte dell'animale in modo indolore e riducendo al minimo l'ansia o la sofferenza dell'animale. Altri metodi di stordimento possono non procurare la morte e gli animali possono tornare coscienti o recuperare la sensibilità durante la successiva procedura dolorosa. Tali metodi dovrebbero pertanto essere integrati da altre tecniche che provochino la morte certa prima che gli animali si riprendano. È quindi essenziale specificare quali metodi di stordimento devono essere integrati da un metodo di abbattimento» (cons. n. 48).

<sup>(57)</sup> Se ne ricorda Dante nel canto centrale della *Commedia* con una metafora biblica tratta da *Levit.*, XI, 3-8 e *Deut.*, XIV, 7-8: *Nullò, però che 'l pastor che procede, rugumar può, ma non ha l'unghie fesse* (Purg. XVI, 98-99). È richiamata la legge ebraica che vieta ai fedeli di mangiare carne di animali che non siano ruminanti o non abbiano l'unghia spaccata.

<sup>(58)</sup> L'ordinamento tiene sì "pienamente" in considerazione il valore del benessere animale, ma aggiunge però «come vadano "nel contesto" rispettate le disposizioni e le consuetudini nazionali in materia di riti religiosi». Così F. Guella, *I margini di intervento statale in materia di macellazione rituale e l'attenzione della Corte di giustizia per i "contesti in evoluzione"*, in *DPCE online*, n. 1-2021, p. 1375.

<sup>(59)</sup> Sulla materia si rinvia a R. Saija, *Macellazione rituale e produzione biologica in un caso deciso dalla Corte di Giustizia*, in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 4-2019, p. 65. Sulla sentenza in esame, v. M.C. Maffei, *Due sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sul benessere degli animali: brevi riflessioni*, in *Riv. giur. dell'amb.*, n. 3-2019, pp. 463 ss.

<sup>(60)</sup> L'art. 16 del d.lgs. n. 27/2021 prevede «disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato»; esso, tuttavia, sembra porsi in termini più permissivi e in parziale disallineamento rispetto alle disposizioni europee in materia di sanità veterinaria e a quelle del reg. UE n. 1099/2009, in ispecie del suo art. 10.

<sup>(61)</sup> Tanto si rileva da Cass. pen., Sez. III, 8 marzo 2021, n. 9151, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it), con riguardo al reato di cui all'art. 6, comma 1), del d.lgs. n. 193/2007 e alla necessità di conformare le attività di macellazione alle prescrizioni igienico-sanitarie di cui al Reg. (CE) n. 853/2004.

## ABSTRACT

*Il contributo verte sull'esigenza di una salvaguardia effettiva dell'animale, in raffronto con le vigenti previsioni penali e con la normativa del settore agroalimentare. L'analisi tocca, in particolare, il contesto applicativo in cui possono scorgersi strumenti di tutela e di vigilanza da vagliarsi su più fronti. Le questioni inerenti al rapporto uomo-animale, infatti, possono riguardare profili garantistici e modelli di responsabilità. Occorrerà pertanto considerare un bilanciamento di interessi, perché i motivi giuridici si rivelano spesso legati a ragioni di carattere culturale e religioso.*

*The paper focuses on the need for an effective animal protection, related to the criminal sanctions in force and to the regulations on the agri-food sector. The analysis especially concerns the field of application in which instruments of protection and supervision can be analysed from different points of view. The issues relating to the human-animal relationship, in fact, can concern warranty profiles and models of responsibility. It will therefore be necessary to consider a balance of interests, as legal reasons are often linked to cultural and religious reasons.*

□